

fosse per questi l'Acqua occorrente, potranno in tal caso, previo il permesso de' Comandanti, andar frattanto a rimurchiare li Mercantili.

14

Non dovranno in fine li detti Ammiraglj permettere, che qualunque si sia persona scandagli le Foci senza il loro permesso, ed intervento; e qualora poi dalli Piloti d'Istria, in adempimento delle loro incombenze, ed alla loro presenza venissero scandagliate, dovranno rilasciare alli stessi le Fedi, ed attestazioni necessarie a riscontro dell'esecuzione de' loro doveri, come sta prescritto al Titolo Piloti d'Istria; le quali Fedi, se li detti Ammiraglj s'inducessero mai a rilasciare, quando anche non fosse stato eseguito quanto fu ordinato, s'intenderanno ogni volta gli Ammiraglj medesimi soggetti alla pena di D. 50. V. C. da essergli levata dal Magistrato del Cattaver, rilevata la colpa, ed applicabile metà a chi ne avesse portata la denunzia, e l'altra metà alla Cassa della Professione de' Piloti d'Istria.